

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l' Associazione Culturale denominata "....." con sede in in via in durata illimitata. L' Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei suoi soci in maniera specifica nei campi della cultura, della musica, del teatro, del cinema, della danza, dell' animazione, del turismo, della ricreazione, dello spettacolo, della comunicazione, dello sport e di ogni altra forma di arte.

Art. 2 - L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, attività culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, sportive, di animazione, di danza, di moda e di ogni altra espressione artistica nonché spettacoli e concerti.

Partecipa ad essi con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, danza, teatro, di portamento e moda, informatica musicale, e dell' arte e della cultura in genere. Per l' attuazione dei propri scopi, l' Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all' associazione.

Per raggiungere le finalità statutarie l' Associazione intende produrre e distribuire materiale audiovisivo dotandosi delle necessarie attrezzature.

Art.3 - L' Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l' assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L' Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L' Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal c. 4, art.87, Dpr 22 /121986, n. 917(TUIR)

Art.4 – Le entrate dell' Associazione sono costituite a) dalle quote di iscrizione b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall' Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative c) da versamenti volontari dei soci d) da liberalità di privati, enti ed associazioni.

Nell' esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali l' associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività commerciali: a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati b) partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche rese ad Enti pubblici a privati d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L' Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 - Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. L' appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l' approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L' eleggibilità agli organi amministrativi dell' associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell' Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all' Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell' Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall' Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 6 - La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 50,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell' Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell' attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell' Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento.

Art.8 - Il patrimonio dell' associazione, indivisibile, sarà costituito da: - quote associative obbligatorie, versate

annualmente dai soci - proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale - liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

Art. 9 - L' Associazione si doterà di opportuno regolamento.

Art. 10 - La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 11 - L' Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

Art. 12 L' Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l' organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all' assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L' Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all' albo dell' associazione predisposto nella sede sociale, contenente l' ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l' adunanza. E' prevista l' Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L' Assemblea elegge i membri del C. D. e approva il bilancio consuntivo relativo all' anno precedente e quello preventivo dell' anno in corso nonché il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal C. D.. All' Assemblea avrà diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri o revisori. Possono partecipare all' Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del C. C. L' Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 13 L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare, apre il 1/1 e chiude il 31/12 di ogni anno.

Art. 14 L' Associazione è amministrata da un C. D. composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere, eletti tra i soci. A discrezione dell' Assemblea il numero dei membri del C. D. può essere portato da tre a cinque ed anche di più purchè in numero dispari. Il C.D. decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l' elezione di un nuovo Consiglio dall' Assemblea dei soci. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il C. D. potrà convocare l' Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 15 Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere su delibera del C.D.

Art. 16 - Le cariche sociali avranno la durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 17 -- Annualmente il C.D. si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci.

Art. 18- Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell' Assemblea dei soci, per proposta del C. D. o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell' Associazione.

Art. 19 - Lo scioglimento dell' Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 20 - In caso di scioglimento dell' Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale: Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

(firme dei soci promotori)